

SENATO DELLA REPUBBLICA

III LEGISLATURA

6^a COMMISSIONE

(Istruzione pubblica e belle arti)

MERCOLEDÌ 24 OTTOBRE 1962

(84^a seduta in sede deliberante)

Presidenza del Presidente RUSSO

INDICE

DISEGNI DI LEGGE:

« Autorizzazione alla spesa di lire 2 milioni 200 mila per il pagamento delle indennità e il rimborso delle spese di trasporto a favore del personale universitario » (1909) (Approvato dalla Camera dei deputati) (Discussione e approvazione):

PRESIDENTE	Pag. 1509, 1510
DONATI, <i>relatore</i>	1509
MAGRÌ, <i>Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione</i>	1510

« Modifiche alla legge 25 luglio 1952, numero 1127, e alla legge 15 gennaio 1955, n. 487, relative al Centro italiano dei viaggi d'istruzione degli studenti » (1930-B) (Approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati) (Discussione e approvazione):

PRESIDENTE	1508
CALEFFI	1508
DONINI	1508
ZACCARI, <i>relatore</i>	1508

« Decorrenza giuridica delle assunzioni in ruolo degli insegnanti degli istituti e scuole d'istruzione secondaria e artistica, disposte dalla legge 28 luglio 1961, n. 831 » (2124) (D'iniziativa dei senatori Baldini ed altri) (Discussione e rinvio):

PRESIDENTE	Pag. 1510, 1511, 1512
BELLISARIO, <i>relatore</i>	1511
BRUNO	1511
DONATI	1512
MONLII	1511

« Provvidenze a favore del personale esecutivo della scuola » (2153) (D'iniziativa dei deputati Pitzalis ed altri) (Approvato dalla Camera dei deputati) (Rinvio della discussione):

PRESIDENTE	1500, 1501
MAGRÌ, <i>Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione</i>	1500
TIRABASSI, <i>relatore</i>	1500 1501

« Disposizioni in favore del personale direttivo e docente degli istituti d'istruzione elementare, secondaria e artistica, in servizio alla data del 23 marzo 1939 » (2171)

(D'iniziativa dei deputati Leone Raffaele ed altri; Marangone ed altri; Pucci Ernesto)
(Approvato dalla Camera dei deputati)

(Seguito della discussione e rinvio):

PRESIDENTE	Pag. 1501, 1502, 1506, 1507
BALDINI, <i>relatore</i>	1501
BELLISARIO	1503, 1504, 1506, 1507
DI ROCCO	1501
DONATI	1503
DONINI	1501, 1507
GRANATA	1502, 1503, 1504, 1505
MAGRÌ, <i>Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione</i>	1501, 1502, 1503, 1504, 1507
MOLTISANTI	1503, 1506
TIRABASSI	1504

« Disposizioni concernenti il personale incaricato degli istituti professionali » (2174) (Seguito della discussione e approvazione) (1):

PRESIDENTE	1512, 1514, 1515, 1516, 1517
BALDINI	1513
BELLISARIO, <i>relatore</i>	1512, 1513, 1514, 1515, 1516
DE SIMONE	1515
DI ROCCO	1516
DONATI	1512, 1513, 1514, 1515, 1516
GRANATA	1515
LUPORINI	1514
MAGRÌ, <i>Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione</i>	1512, 1513, 1514, 1515, 1516
MONETI	1513, 1514

La seduta è aperta alle ore 11.

Sono presenti i senatori: Baldini, Barbaro, Bellisario, Bertola, Bruno, Caleffi, Caristia, Cecchi, De Simone, Di Rocco, Donati, Donini, Granata, Luporini, Moneti, Russo, Tirabassi, Zaccari e Zanotti Bianco.

A norma dell'articolo 18, ultimo comma, del Regolamento, il senatore Valenzi è sostituito dal senatore Fiore.

A norma dell'articolo 25, ultimo comma, del Regolamento, interviene il senatore Moltisanti.

Interviene il Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione Magrì.

(1) Nel corso della discussione il titolo del disegno di legge è stato così modificato: « Disposizioni concernenti il personale incaricato degli istituti professionali e gli insegnanti di arte applicata non di ruolo degli istituti e scuole d'arte ».

MONETI, *Segretario*, legge il processo verbale della seduta precedente, che è approvato.

Rinvio della discussione del disegno di legge d'iniziativa dei deputati Pitzalis ed altri: « Provvidenze a favore del personale esecutivo della scuola » (2153) (Approvato dalla Camera dei deputati)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge d'iniziativa dei deputati Pitzalis, Franceschini e Baldelli: « Provvidenze a favore del personale esecutivo della scuola », già approvato dalla Camera dei deputati.

Comunico che su questo provvedimento la 5ª Commissione ha fatto pervenire il seguente parere:

« La Commissione finanze e tesoro esaminato il disegno di legge n. 2153, deve riaffermare la sua contrarietà a forme di copertura finanziaria quali quella indicata all'articolo 2, che prevede riduzione di stanziamenti a carico di capitoli di spese fisse ed obbligatorie, comportando, in pratica, elusione del disposto dell'articolo 81 della Costituzione.

Quanto sopra considerato, la Commissione finanze e tesoro esprime parere contrario, allo stato degli atti, all'ulteriore corso del provvedimento ».

TIRABASSI, *relatore*. Il disegno di legge è molto atteso dalle categorie interessate, e sarebbe opportuno che esso venisse approvato nel più breve termine possibile. Forse il Sottosegretario Magrì potrà dare dei chiarimenti che valgano a superare il parere contrario della Commissione finanze e tesoro.

MAGRÌ, *Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione*. Non ho alcuna difficoltà a dichiarare che il Governo, in considerazione della modesta entità dell'onere derivante dal provvedimento in esame, ha potuto accertare che esso potrà essere co-

perto senza difficoltà con gli ordinari stanziamenti di bilancio.

Pertanto il Governo sarà lieto se la Commissione finanze e tesoro vorrà riesaminare la questione, e concedere parere favorevole al disegno di legge, che tende ad eliminare una sperequazione nata da una svista, da un inadeguato coordinamento tra varie disposizioni di legge. A causa di questa mancanza di coordinamento, infatti, una categoria gerarchicamente inferiore, qual'è quella dei bidelli, si è trovata ad avere un coefficiente più alto di una categoria superiore qual'è quella dei segretari.

T I R A B A S S I, *relatore*. Ringrazio il rappresentante del Governo per le sue assicurazioni.

P R E S I D E N T E. Sarà mia cura comunicare alla Commissione finanze e tesoro le assicurazioni del Governo, sulla cui base mi auguro che essa possa ritirare il suo parere negativo.

Se non si fanno osservazioni, dunque, la discussione del disegno di legge è rinviata in attesa che la Commissione finanze e tesoro faccia pervenire il suo nuovo parere. *(Così rimane stabilito)*.

Seguito della discussione e rinvio del disegno di legge d'iniziativa dei deputati Leone Raffaele ed altri; Marangone ed altri; Pucci Ernesto: « Disposizioni in favore del personale direttivo e docente degli istituti di istruzione elementare, secondaria e artistica, in servizio alla data del 23 marzo 1939 » (2171) (Approvato dalla Camera dei deputati)

P R E S I D E N T E. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge d'iniziativa dei deputati Leone Raffaele, Baldelli, Bontade Margherita, Fusaro, De Capua; Marangone, Malagugini, Codignola, Cecati, De Lauro Matera Anna, Paolicchi, Franco Pasquale; Pucci Ernesto: « Disposizioni in favore del personale direttivo e docente degli istituti di istruzione elementare, secondaria e artistica, in servi-

zio alla data del 23 marzo 1939 », già approvato dalla Camera dei deputati.

Secondo l'accordo preso nella passata seduta, il rappresentante del Governo dovrebbe ora esprimere il suo avviso sui numerosi emendamenti presentati, che sono stati distribuiti.

M A G R I', *Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione*. Il Governo gradirebbe che, sia pur molto brevemente, i presentatori illustrassero la portata dei loro emendamenti.

D O N I N I. Mi permetto di far osservare che la volta scorsa fummo pregati di presentare gli emendamenti per iscritto allo scopo di permettere al Governo di prenderli in esame. Non riterrei necessario, ora, riaprire la discussione su di essi.

B A L D I N I, *relatore*. Vorrei soltanto chiarire che gli emendamenti presentati dal collega Bellisario e da me sono stati formulati sulla base delle norme del regio decreto 25 aprile 1940, n. 634. In tal modo abbiamo formulato gli articoli sostitutivi 1, 1-bis, 1-ter ed 1-quater, lasciando gli altri come sono nel testo trasmessoci dalla Camera.

D I R O C C O. All'articolo 2 ho presentato un emendamento tendente ad aggiungere dopo le parole « titolo di studio prescritto » le altre « ed al personale amministrativo, di vigilanza, tecnico esecutivo, ausiliario e tecnico ausiliario che si trovava in servizio alla data del 23 marzo 1939 e che rientra nelle categorie di personale di cui al terzo comma dell'articolo 1 della legge 29 maggio 1939, n. 782 ».

Ho presentato questo emendamento perchè la categoria, sia direttamente, sia attraverso la propria organizzazione, ha fatto rilevare che il personale di cui all'emendamento, ossia tutto il personale che normalmente non è insegnante, verrebbe escluso dai benefici del provvedimento.

In genere si tende a considerare il personale della scuola unitariamente e si deve anche tener presente che, come è stato già osservato, tutti gli altri impiegati dello Sta-

to che si trovano in condizioni analoghe hanno usufruito di analoghi benefici.

Prego quindi la Commissione di voler prendere in considerazione l'emendamento da me presentato.

G R A N A T A. Salvo qualche differenza concernente l'abilitazione, gli emendamenti da me presentati coincidono, nella sostanza, con quelli presentati dal relatore.

P R E S I D E N T E. Faccio presente alla Commissione che il testo degli emendamenti è stato trasmesso alla Commissione finanze e tesoro, perchè essa possa esprimere il suo parere in proposito; in attesa di tale parere la Commissione non potrà procedere alla votazione degli articoli.

Possiamo ora ascoltare il parere del Governo.

M A G R I', *Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione*. Il Governo ha già avuto occasione di esprimere il suo avviso di massima in merito agli emendamenti nel corso della passata seduta.

Più in particolare, per quanto riguarda l'emendamento proposto dai senatori Donini e Granata all'articolo 1, il suo contenuto è difforme dalla legge che qui si vuole far rivivere ai fini perequativi, perchè, mentre quella legge prescriveva che gli interessati avessero l'abilitazione alla data del 23 marzo 1939, l'emendamento proposto prevede che possano fruire delle disposizioni anche coloro che a quella data non avevano l'abilitazione, purchè ne siano in possesso al momento attuale.

G R A N A T A. Ma quella legge consentiva l'immissione in ruolo, in altre Amministrazioni, anche ai non abilitati, per cui, sotto il profilo finanziario l'onere era il medesimo. La richiesta dell'abilitazione può, a mio giudizio, essere valida non tanto sul piano amministrativo, quanto dal punto di vista didattico. Ma il problema non sussiste quando si tratti, come in questo caso, di insegnanti di ruolo i quali hanno già superato una rigorosa prova d'esame con una

votazione di merito, anche se hanno conseguito l'abilitazione successivamente alla data del 23 marzo 1939. Superando l'esame e vincendo il concorso essi hanno già dimostrato di essere in possesso delle capacità didattiche che giustificano l'inserimento nei ruoli della scuola e non di altre Amministrazioni dello Stato, così com'era prescritto per i non abilitati dalla legge del 1940.

M A G R I', *Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione*. Il parere da me espresso in ordine all'emendamento proposto dal senatore Granata non fa riferimento all'onere finanziario, ma si ispira a quella esigenza di giustizia perequativa dalla quale scaturisce questo disegno di legge.

Gli insegnanti che il 23 marzo 1939 non avevano l'abilitazione anche se erano «squadrismi», non diventavano insegnanti di ruolo.

G R A N A T A. Ma sono diventati funzionari di ruolo di altre Amministrazioni.

M A G R I', *Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione*. Non si comprende perchè altri insegnanti, che hanno conseguito l'abilitazione in tempo successivo, debbano diventare ora insegnanti di ruolo con decorrenza dal 1º ottobre 1939.

G R A N A T A. Porto un esempio per chiarire il mio pensiero. Prendiamo il caso di un insegnante non abilitato alla data del 23 marzo 1939. Esso venne allora inserito in un'Amministrazione dello Stato diventando funzionario, non della scuola. Successivamente, richiamato dal non sopito amore per la scuola, questo insegnante fa un concorso, lo vince e passa, sempre alle dipendenze dello Stato, ad insegnare nella scuola con quella continuità di carriera e di trattamento economico che la legge contempla. Il conseguimento successivo del titolo in virtù del quale l'insegnante è immesso nella scuola, non costituisce una soluzione di continuità nello sviluppo di carriera del funzionario, il quale pertanto viene a trovarsi nelle identiche condizioni di coloro per i quali proponiamo l'emendamento.

D O N A T I. Ma il servizio prestato in altra Amministrazione non è valido ai fini della carriera di insegnante. Solo quello prestato come maestro elementare è valido per la metà.

G R A N A T A. Ai fini del trattamento economico il servizio è riconosciuto.

D O N A T I. Ai fini della carriera vengono valutati soltanto gli anni di insegnamento.

M A G R I', *Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione*. Onorevoli colleghi, non è possibile ripristinare una situazione passata da ben 22 anni. Cerchiamo, soltanto, di rimediare ad una ingiustizia che allora indubbiamente fu commessa e cerchiamo di farlo adeguandoci per quanto è possibile ad esigenze di giustizia, evitando di creare nuove sperequazioni. Ecco perchè esprimo parere contrario a questo articolo 1-bis proposto dai senatori Donini e Granata.

Quanto all'emendamento aggiuntivo proposto dal senatore Moltisanti, devo dire che, se ho bene inteso il suo senso letterale, è di una larghezza tale da non poter assolutamente essere accolto, perchè in esso si pone una sola condizione, quella, cioè, che questo personale fosse in servizio alla data del 23 marzo 1939 e niente altro.

M O L T I S A N T I. Si dice anche: « purchè in possesso del prescritto titolo di abilitazione anche se conseguito posteriormente ».

M A G R I', *Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione*. Ho già espresso il parere su questo punto parlando a proposito dell'emendamento presentato dai senatori Donini e Granata. Come dicevo, non si pone altro che quella condizione, ma non si dice quali debbono essere le condizioni attuali di questo personale. Si deve trattare di personale di ruolo ordinario, di ruolo ordinario transitorio, di personale incaricato? Non si dice niente a questo proposito!

Ora, onorevoli senatori, nella proposta che è giunta a noi dall'altro ramo del Parlamento, si cerca di realizzare con lodevole sforzo una perequazione, però si tiene conto che sono passati più di 20 anni, per cui la proposta ha limitato l'oggetto della perequazione a coloro che, avendo l'abilitazione nel 1939, siano riusciti in questi 20 anni, attraverso le innumerevoli eccezioni e le agevolazioni che sono state via via concesse con varie leggi, ad entrare almeno nei ruoli transitori. Se ci sono delle persone che, nelle stesse condizioni, cioè avendo la abilitazione nel 1939, non sono riuscite in questi 20 anni ad entrare nei ruoli transitori, non è il caso di prenderle in considerazione e pertanto, siccome l'emendamento del senatore Moltisanti non fa nessuna precisazione a questo riguardo, non credo di poterlo accettare.

Quanto all'emendamento sostitutivo dell'articolo 1, presentato dai senatori Bellisario ed altri, nel primo comma non dice nulla di nuovo rispetto al testo della Camera; il secondo comma, invece, recita:

« I benefici di cui al precedente comma si applicano, con le stesse norme, al personale iscritto nei ruoli ordinari o transitori ordinari, che trovavasi nelle condizioni previste dall'articolo 3 del citato regio decreto eccetera ».

Ora, le condizioni previste dall'articolo 3 del citato regio decreto sono quelle dei non abilitati ed allora, per le stesse ragioni espresse a proposito dell'emendamento presentato dai senatori Donini e Granata, non posso accettare che, coloro i quali non erano abilitati nel '39, vengano a fruire del beneficio che fu accordato a coloro che avevano l'abilitazione.

B E L L I S A R I O. Allora, gli interessati potrebbero chiedere di essere immessi con decorrenza dal 1939 nei ruoli di altre amministrazioni; se lo facessero, non sarebbe un vantaggio per la scuola.

M A G R I', *Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione*. Ma nessuno può pensare, per avere una maggiore anzianità, di cambiare mestiere!

Abbiamo poi l'articolo 1-bis presentato dai senatori Donini e Granata che si riferisce al personale attualmente non di ruolo. Ho già detto, a proposito della proposta di legge pervenuta dalla Camera, di ritenere giustificato il fatto che quella proposta contempli coloro che sono almeno nel ruolo transitorio; di conseguenza, non posso essere favorevole a questo emendamento, cioè, ad estendere il beneficio a coloro che, pure avendo l'abilitazione nel 1939, non sono riusciti in questi 20 anni ad entrare nel ruolo transitorio. Escluderei anzi che vi siano persone in questa situazione, e per la verità, non c'è alcuna lettera, fra le molte che ci sono pervenute da ogni angolo d'Italia, nella quale sia stato segnalato un caso del genere; se una cosa simile si fosse verificata, credo del resto che non si dovrebbe prenderla in considerazione.

Questo giudizio vale anche per l'articolo 1-bis del senatore Bellisario relativo alla situazione degli incaricati.

G R A N A T A . Ma il nostro emendamento non è impostato in questi termini, perchè l'abilitazione non è riferita al 1939.

M A G R I ' , *Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione*. Ma ho detto di non potere accettare: primo, che si prendano in considerazione coloro i quali nel '39 non erano abilitati, perchè il beneficio della iscrizione in ruolo fu dato agli abilitati; secondo, che si prendano in considerazione coloro i quali oggi non sono neanche nei ruoli transitori, perchè non è possibile che un individuo, avendo l'abilitazione nel '39, non sia riuscito in questi 20 anni ad entrare nel predetto ruolo.

T I R A B A S S I , *relatore*. Però c'è una categoria di insegnanti che non poteva essere abilitata nel '39, perchè, allora, per alcune cattedre non c'erano gli esami di abilitazione.

M A G R I ' , *Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione*. Se tale catego-

ria esisteva, evidentemente ad essa appartenevano sia gli squadristi, sia i non squadristi e del beneficio non usufruirono nè gli uni nè gli altri, quindi, non abbiamo nessun impegno di perequazione.

G R A N A T A . Ma gli squadristi sono stati immessi in altre amministrazioni dello Stato; siamo sempre lì.

M A G R I ' , *Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione*. Qui ci stiamo occupando della scuola e non possiamo fare ad un certo punto uno scambio tra quello che poteva essere, per esempio, un impiego al Genio civile o all'Intendenza di finanza, con un posto nella scuola, perchè si tratta di due cose diverse.

Quanto ai perseguitati politici o razziali, sono già inclusi nella proposta Leone e come rappresentante del Governo ho dato parere favorevole.

Credo invece di potere e di dovere prendere in considerazione l'emendamento presentato dal senatore Di Rocco all'articolo 2, perchè in verità non si comprende il motivo per cui, avendo stabilito questa norma perequativa per il personale insegnante, non si debba fare altrettanto per il personale amministrativo, di vigilanza e tecnico. L'emendamento presentato dal senatore Di Rocco tende ad assicurare la retrodatazione anche a questo tipo di personale e in tal senso mi sembra giustificato.

B E L L I S A R I O . Senonchè, a quanto ci è stato detto, questo personale è già sistemato.

M A G R I ' , *Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione*. Ho chiesto informazioni per sapere se con le leggi già predisposte e approvate questo personale ha potuto usufruire del beneficio. Ora, se il senatore Di Rocco ha presentato questo emendamento, evidentemente l'ha fatto in seguito alle sollecitazioni della categoria interessata e si deve, pertanto, ritenere che il beneficio non sia stato concesso. Credo che si tratti di una misura perequativa che si può accettare; ecco perchè sarei favorevole ad

accogliere solo questo emendamento all'articolo 2.

G R A N A T A . Anzitutto, debbo precisare, in relazione a quanto ha detto l'onorevole Sottosegretario di Stato, che le nostre proposte di emendamenti si collegano ai testi presentati alla Camera dall'onorevole Raffaele Leone e dall'onorevole Marangone, che — specie nell'articolo 2 del testo originario Leone — tengono proprio conto della situazione di coloro che hanno conseguito l'abilitazione successivamente al 1939 e anche di coloro che sono tuttora fuori ruolo. Pertanto, i nostri emendamenti non li abbiamo inventati all'ultimo momento per estendere a queste categorie, senza che ne avessero il diritto, i benefici previsti dalla legge precedente, ma si collegano ai disegni di legge presentati alla Camera. Sul merito della discussione che si è svolta all'altro ramo del Parlamento, devo dire, tra l'altro, che vi sono state notizie strane e contraddittorie; dal testo del resoconto sommario risultava che l'articolo 2 del disegno di legge Leone era stato approvato e, pertanto, inserito nel messaggio senza emendamenti. Si è trattato forse di un errore materiale, come ci è stato comunicato; ma mi permetto di rilevare la stranezza del fatto che questo errore sia stato scoperto dopo che tutti gli interessati avevano avuto occasione di prendere visione del testo del resoconto sommario così pubblicato; comunque, non voglio fare una questione su questo.

Credo che al punto cui siamo arrivati si imponga l'esigenza di fissare un concetto fondamentale, in base al quale poi saranno elaborati gli articoli del disegno di legge. L'onorevole Sottosegretario di Stato, a nome del Governo, ha respinto praticamente tutti gli emendamenti e ha accettato soltanto quello presentato dal senatore Di Rocco, che a me pare senz'altro giusto, ma superfluo perchè, dalle notizie che abbiamo avute, risulta che quel personale cui l'emendamento si riferisce è già sistemato.

Comunque, ci stiamo interessando del personale direttivo e docente della scuola e io credo che si debba fissare il principio fondamentale di estendere a tutti coloro che

non furono squadristi gli stessi benefici di cui godettero gli squadristi. Vero è che ancora più equo sarebbe stato il togliere agli squadristi i benefici di cui allora ingiustamente usufruirono e riportare tutti allo stesso punto di partenza, ma proprio per le ragioni che l'onorevole Sottosegretario ha esposto, circa l'impossibilità di tornare indietro rispetto a condizioni che ormai sono state consacrate dal tempo, a noi non resta che adottare l'altra soluzione, cioè estendere anche a tutti gli altri i benefici di cui solo alcuni godettero per ragioni particolari.

Se si riconosce valido questo principio di estendere a tutti gli altri quei benefici, ne discende la validità degli emendamenti che abbiamo presentati, i quali tendono proprio ad evitare l'iniquità che deriverebbe dall'approvazione integrale del testo pervenutoci dalla Camera; se approvassimo quel testo, per correggere una iniquità del passato, commetteremmo una seconda iniquità nel presente.

Questo è il concetto cui si ispirano gli emendamenti e l'onorevole Sottosegretario mi consenta di dire che non ci ha convinto il suo discorso per quanto si riferisce alla richiesta dell'abilitazione alla data del 1939, sia per gli insegnanti oggi di ruolo, sia per quelli non di ruolo. Gli insegnanti attualmente di ruolo potevano non essere abilitati nel 1939, ma erano nella scuola, questo è il punto; essi hanno conseguito successivamente un'abilitazione e poi sono stati immessi in ruolo. Essi hanno continuato a prestare servizio da non abilitati nella scuola, sino a che hanno conseguito l'abilitazione e questo titolo ha regolarizzato la loro posizione dentro la scuola, consacrata poi dalla vincita del concorso. In conseguenza di questa continuità, riteniamo pertanto che a tale personale debbano essere estesi i benefici di carriera, così come è avvenuto per il personale delle altre Amministrazioni.

Ora, l'appigliarsi, come ha fatto l'onorevole Sottosegretario, alla questione puramente formale che questo personale non aveva allora l'abilitazione, senza tener conto che esso prestava servizio nella scuola — questo è il punto — e nella scuola è rimasto dimostrando di avere i requisiti ne-

cessari per esercitare in modo lodevole la sua funzione, tanto è vero che ha conseguito l'abilitazione e ha vinto il concorso, rappresenta solo un tentativo di dare una giustificazione giuridica formale ad un diniego di carattere economico finanziario. Possiamo, cioè, anche comprendere le preoccupazioni di carattere finanziario che inducono il Governo a respingere le nostre proposte di emendamenti, ma sul piano dell'equità e, quindi, della giustizia, senza dubbio quel richiamo non regge, perchè, anche se quel personale non avesse avuto l'abilitazione, sarebbe stato immesso nelle altre Amministrazioni dove sarebbe rimasto e avrebbe avuto lo sviluppo di carriera regolare.

Circa l'altra affermazione dell'onorevole Sottosegretario, con la quale ha escluso che oggi esistano in Italia degli insegnanti i quali, avendo l'abilitazione nel 1939, non siano riusciti ad entrare almeno nel ruolo transitorio, debbo rilevare che non fu a tutti possibile, a seconda delle particolari discipline d'insegnamento, inserirsi nei ruoli speciali transitori.

Per quanto concerne ancora l'abilitazione che ella, onorevole Sottosegretario, insiste nel richiedere che fosse già posseduta dagli aspiranti nel 1939, debbo riprendere ciò che ha osservato nella sua interruzione il senatore Tirabassi, quando ha fatto presente che per alcuni era materialmente impossibile essere in possesso dell'abilitazione a quella data, in quanto, per certe cattedre, il concorso per l'abilitazione non era stato indetto e per certe categorie d'insegnanti la possibilità era preclusa dalle condizioni politiche. Il principio informatore della nostra legge — ed ho notato su ciò il consenso pressochè unanime della Commissione — mi pare debba essere questo: estendere a tutti coloro che nel 1939 erano nella scuola e ivi sono rimasti, lo stesso trattamento che ebbero coloro che per meriti politici furono messi in posizione di privilegio.

Sulla base di questi criteri noi abbiamo elaborato i nostri emendamenti sulla cui validità — malgrado le obiezioni espresse dall'onorevole rappresentante del Governo — mi permetto ancora di insistere.

M O L T I S A N T I . Condivido pienamente le argomentazioni del senatore Granata e penso che il nostro emendamento tenda a risolvere definitivamente la situazione di questi insegnanti che si trovavano già in servizio nel 1939. Non ha importanza che tali insegnanti non fossero allora in possesso dell'abilitazione: ritengo, in ogni caso, che tali insegnanti che già hanno subito una prima ingiustizia allora e che hanno poi sofferto del ritardo — ventitrè anni! — nella loro sistemazione, debbano essere trattati alla stessa maniera, alla stessa stregua di quanti ebbero i benefici previsti dal regio decreto 25 aprile 1940.

Mi permetto insistere sul mio emendamento ed in ogni caso, in linea subordinata, vorrei pregare l'onorevole rappresentante del Governo e la onorevole Commissione, di voler applicare integralmente per gli insegnanti dei quali ci occupiamo, le stesse disposizioni dettate dal regio decreto 25 aprile 1940; per le ragioni di equità e di giustizia a cui faceva giustamente appello il collega senatore Granata.

P R E S I D E N T E . Se, come è evidente, non si trova una via d'intesa con il Governo e con la 5^a Commissione, che non ha ancora inviato il suo parere, proseguiremo l'esame in sede referente e quindi andremo in Aula.

M O L T I S A N T I . Noi vorremmo poter formulare un testo unico concordato.

B E L L I S A R I O . Vorremmo innanzitutto metterci d'accordo con il Governo: credo che non sia chiuso completamente il dialogo tra noi e il Governo.

Si potrebbe rimandare il seguito della discussione alla prossima settimana, aspettare anche il parere della Commissione finanze e tesoro e vedere intanto di metterci eventualmente d'accordo.

M O L T I S A N T I . Vorrei pregare l'onorevole Presidente di voler cortesemente intervenire personalmente presso il Presidente della Commissione finanze e te-

soro affinché, prima di esprimere un eventuale parere contrario sugli emendamenti già presentati, voglia attendere l'elaborazione di un testo concordato.

M A G R I', *Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione*. Per quanto concerne il Governo, debbo dire che esso desidera che il disegno di legge sia approvato.

D O N I N I. Il provvedimento così come la Camera lo ha formulato riguarda trenta persone e non risolve nulla. Avendo perduto ormai molti giorni in discussioni, mi sembra sia il caso di incaricare tre colleghi di formulare gli emendamenti comuni, riunirli in un unico testo, presentarli alla Commissione finanze e tesoro e ottenerne il parere, possibilmente favorevole.

B E L L I S A R I O. È inutile metterci d'accordo tra di noi quando il Governo respinge in questo momento tutte le nostre proposte.

M A G R I', *Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione*. Il punto centrale è questo: se il beneficio della retrodatazione sia da dare anche a coloro che nel 1939 non erano abilitati e furono abilitati successivamente. Allora i non abilitati sono stati passati dall'Amministrazione della pubblica istruzione ad altre Amministrazioni; ora, siccome coloro che sono rimasti esclusi dai benefici di carriera non possiamo farli diventare impiegati del catasto, dovremmo farli diventare professori di ruolo! Mi sembra uno scambio un po' strano ed una forma di compenso inammissibile.

Il secondo punto è quello dell'attuale condizione di insegnante di ruolo: non esiste persona normale che, avendo avuto l'abilitazione nel marzo del 1939, con tutti i cancelli che sono stati aperti nel frattempo, non sia per lo meno passata nei ruoli transitori. Su questo punto potrei anche transigere perchè credo non esista un caso del genere. Invece quello che per me è un ostacolo veramente grave, non tanto dal punto di vista finanziario quanto da quello della

giustizia perequativa, è il concedere la retrodatazione a coloro che non avevano l'abilitazione cioè concedere quello che non fu concesso allora.

B E L L I S A R I O. Tutta questa sua argomentazione ha valore se ha valore la premessa. Ma io vorrei leggere in proposito l'articolo 3 del regio decreto 25 aprile 1940, n. 634, il quale dice esattamente « Gli incaricati della direzione di Regi istituiti e scuole d'istruzione media tecnica, a norma dell'articolo 30, terzo comma, della legge 15 giugno 1931, n. 889, e gli insegnanti incaricati o supplenti che non siano in possesso di titolo di abilitazione o siano in possesso di abilitazione cui non corrisponda cattedra di ruolo di nessun tipo di scuola media, saranno sistemati e passati in uno dei ruoli statali, estranei all'insegnamento, cui dia adito il titolo di studio posseduto ».

Da questa dizione risulta evidente che la sistemazione nelle altre Amministrazioni non avveniva per un motivo cervellotico, velleitario del momento, ma soltanto perchè non vi erano cattedre corrispondenti all'abilitazione degli insegnanti.

M A G R I', *Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione*. Ma il concetto informatore della legge è che in cattedra vanno gli abilitati. Poteva accadere che qualcuno avesse l'abilitazione per una materia per la quale non esisteva la cattedra corrispondente: ed allora veniva trasferito in altre Amministrazioni.

È questa una materia che va approfondita e studiata: se gli onorevoli senatori desiderano avere un incontro con me, in conversazione ristretta, io sono disponibile e sarò lieto di studiare con loro una possibile soluzione.

B E L L I S A R I O. Questa mi pare una proposta che si possa accettare.

P R E S I D E N T E. Sulla base allora della proposta ora avanzata dal Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione, il seguito della discussione del disegno di legge è rinviato ad altra seduta.

Discussione e approvazione del disegno di legge: « Modifiche alla legge 25 luglio 1952, n. 1127, e alla legge 15 gennaio 1955, n. 487, relative al Centro italiano dei viaggi di istruzione degli studenti » (1930-B) (Approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati)

P R E S I D E N T E . L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Modifiche alla legge 25 luglio 1952, n. 1127, e alla legge 15 gennaio 1955, n. 487, relative al Centro italiano dei viaggi di istruzione degli studenti », già approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati.

Dichiaro aperta la discussione generale sul disegno di legge.

Z A C C A R I , relatore. In data 25 maggio 1962 questa Commissione esaminò ed approvò il presente disegno di legge.

Il provvedimento era formato di due articoli. Con l'articolo 1 era fissata la nuova costituzione del Consiglio d'amministrazione del Centro; con l'articolo 2 veniva aumentato il contributo annuo allo stesso Centro italiano dei viaggi di istruzione degli studenti. Il disegno di legge, passato alla Camera dei deputati, è stato modificato dalla competente VIII Commissione permanente (Istruzione e belle arti) in un unico punto esattamente alla lettera *f*) del primo comma dell'articolo 1. La lettera *f*) era stata da noi approvata nella seguente formulazione: « *f*) uno in rappresentanza dell'Unione nazionale universitaria rappresentativa italiana (U.N.U.R.I.) »; il testo della Camera è invece il seguente: « *f*) uno studente universitario, designato dal Ministro della pubblica istruzione, sentite le organizzazioni rappresentative studentesche universitarie ».

Per quanto mi risulta, in seno alla Commissione della Camera il Sottosegretario di Stato ha espresso riserve circa la formulazione del Senato per il fatto che l'U.N.U.R.I. quale associazione di fatto non può designare un proprio rappresentante in un ente di diritto. La discussione ha portato all'emendamento che ho già indicato.

Penso che dato il motivo che ha indotto la Camera a questo emendamento al nuovo

testo — che, onestamente, aveva lasciato molte perplessità anche nella nostra Commissione — penso, ripeto, che si possa approvare il testo trasmesso dall'altro ramo del Parlamento.

C A L E F F I . Noi abbiamo qualche perplessità ad accogliere la modifica apportata dalla Camera, per la quale il rappresentante universitario viene designato dal Ministro della pubblica istruzione, mentre avremmo desiderato che il rappresentante delle organizzazioni studentesche venisse designato dalle stesse, come avevamo, d'altronde, sostenuto in questa sede. Tuttavia, per non ritardare ulteriormente l'iter di questo disegno di legge, diamo la nostra approvazione. Desidero solo che a verbale risulti questa nostra riserva.

D O N I N I . Dichiaro che noi voteremo contro l'emendamento della Camera.

P R E S I D E N T E . Poichè nessun altro domanda di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Metto ora in votazione la lettera *f*) dell'articolo 1 che è stata, dalla Camera, così formulata:

f) uno studente universitario, designato dal Ministro della pubblica istruzione, sentite le organizzazioni rappresentative studentesche universitarie ».

(È approvato).

Metto ora ai voti l'articolo 1, il quale, con l'emendamento recato dalla Camera, risulta così formulato:

Art. 1.

L'articolo 3 della legge 25 luglio 1952, n. 1127, e l'articolo 2 della legge 15 gennaio 1955, n. 487, sono abrogati e sostituiti dall'articolo seguente:

« Il C.I.V.I.S. è retto da un Consiglio di amministrazione composto di 13 membri, dei quali:

a) 5 designati dal Ministro della pubblica istruzione;

b) 3 designati dal Ministro degli affari esteri;

c) 1 designato dal Ministro dell'interno;

d) 1 designato dal Ministro del tesoro;

e) 2 in rappresentanza del Consiglio superiore della pubblica istruzione, di cui 1 designato dalla 2ª Sezione del Consiglio stesso;

f) 1 studente universitario, designato dal Ministro della pubblica istruzione, sentite le organizzazioni rappresentative studentesche universitarie.

Il Consiglio dura in carica un triennio ed è nominato con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro della pubblica istruzione di concerto con quello degli affari esteri.

Il Presidente è nominato con decreto del Ministro della pubblica istruzione fra i membri di cui alle lettere a) ed e) del presente articolo. Il vice Presidente è eletto dal Consiglio di amministrazione fra i suoi componenti ».

(È approvato).

L'articolo 2 non è stato modificato, né do lettura:

Art. 2.

Il contributo annuo previsto dall'articolo 4 della legge 25 luglio 1952, n. 1127, e dall'articolo 6 della legge 15 gennaio 1955, n. 487, viene elevato a 50 milioni per la parte iscritta nel bilancio del Ministero della pubblica istruzione ed a 50 milioni per la parte iscritta nel bilancio del Ministero degli affari esteri.

All'onere conseguente all'attuazione della presente legge si provvederà, per l'esercizio 1961-62, con una aliquota delle maggiori entrate derivanti dal decreto-legge 7 ottobre 1961, n. 1029, convertito nella legge 8 dicembre 1961, n. 1266, concernente modificazioni dell'imposta di fabbricazione sui filati di fibre tessili e, per l'esercizio 1962-63, mediante riduzione dello stanziamento di parte ordinaria dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio medesimo, destinato a sopperire agli oneri di-

pendenti da provvedimenti legislativi in corso.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Metto ora ai voti, nel suo complesso, il disegno di legge con la modificazione testè approvata.

(È approvato).

Discussione e approvazione del disegno di legge: « Autorizzazione alla spesa di lire 2.200.000 per il pagamento delle indennità e il rimborso delle spese di trasporto a favore del personale universitario » (1909) (Approvato dalla Camera dei deputati)

P R E S I D E N T E . L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Autorizzazione alla spesa di lire 2.200.000 per il pagamento delle indennità e il rimborso delle spese di trasporto a favore del personale universitario » già approvato dalla Camera dei deputati.

Dichiaro aperta la discussione generale.

D O N A T I , *relatore*. Il provvedimento tende semplicemente a rendere possibile il pagamento delle trasferte che sono state effettuate nel 1959-60. Invito senz'altro la Commissione ad approvare il disegno di legge.

P R E S I D E N T E . Comunico che sul disegno di legge in esame la 5ª Commissione, dopo aver espresso in un primo momento parere contrario, ha inviato il seguente parere:

« La Commissione finanze e tesoro, facendo seguito al parere espresso in data 16 marzo 1962 sul disegno di legge n. 1909, preso atto della comunicazione del Ministro della pubblica istruzione al Presidente della sesta Commissione del Senato, in data 26 luglio 1962, con la quale si dà assicurazione che all'onere di lire due milioni e duecento mila lire comportato dal provvedimento si

può far fronte a carico del capitolo corrispondente, per l'esercizio finanziario 1962-63, al capitolo 133 del 1960-61 (capitolo 140), comunica di non opporsi all'ulteriore corso del provvedimento.

La Commissione finanze e tesoro rappresenta peraltro alla Commissione di merito la necessità di modificare l'articolo 2 del disegno di legge sostituendo l'ultima parte del primo comma del detto articolo con le parole « del capitolo n. 140 dello stato di previsione della spesa del Ministero della pubblica istruzione per l'esercizio finanziario 1962-63 ».

M A G R I ' Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione. Sono favorevole all'emendamento proposto dalla Commissione finanze e tesoro.

P R E S I D E N T E . Poichè nessun altro domanda di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Passiamo ora all'esame ed alla votazione degli articoli, di cui do lettura.

Art. 1.

È data sanatoria all'eccedenza di spesa di lire 2.200.000 verificatasi nell'esercizio finanziario 1959-60 per indennità e rimborso di spese di trasporto a favore di personale universitario per missioni effettuate dal Ministero della pubblica istruzione per conto dei servizi dell'Istruzione superiore.

(È approvato).

Art. 2.

All'onere di cui al precedente articolo si provvederà mediante riduzione dello stanziamento del capitolo n. 133 dello stato di previsione della spesa del Ministero della pubblica istruzione per l'esercizio finanziario 1960-61.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

A questo articolo, secondo quanto suggerito dalla Commissione finanze e tesoro propongo di sostituire le parole « del capitolo n. 133 » e seguenti, fino alla fine del primo comma, con le altre « del capitolo n. 140 dello stato di previsione della spesa del Ministero della pubblica istruzione per l'esercizio finanziario 1962-1963 ».

Poichè nessuno domanda di parlare, lo metto ai voti.

(È approvato).

Metto ai voti l'articolo 2, quale risulta con l'emendamento testè approvato.

(È approvato).

Metto ai voti il disegno di legge nel suo complesso.

(È approvato).

Discussione e rinvio del disegno di legge d'iniziativa dei senatori Baldini ed altri: « Decorrenza giuridica delle assunzioni in ruolo degli insegnanti degli istituti e scuole di istruzione secondaria e artistica, disposte dalla legge 28 luglio 1961, n. 831 » (2124)

P R E S I D E N T E . L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge d'iniziativa dei senatori Baldini, Moneti e Baracco: « Decorrenza giuridica delle assunzioni in ruolo degli insegnanti degli istituti e scuole di istruzione secondaria e artistica, disposte dalla legge 28 luglio 1961, n. 831 ».

Dichiaro aperta la discussione sul disegno di legge, del quale do lettura:

Articolo unico.

Le assunzioni nei ruoli degli insegnanti degli istituti e scuole di istruzione secondaria e artistica, disposte nei limiti delle cattedre e dei posti determinati ai sensi del primo comma dell'articolo 19 e del settimo comma dell'articolo 22 della legge 28 luglio 1961, n. 831, hanno effetto giuridico dal 1° ottobre 1962.

BELLISARIO, *relatore*. Il titolo terzo della legge n. 831 del 1961 prevede l'immissione in ruolo di coloro che hanno una votazione di almeno sette decimi, stabilendo come data di ingresso nei ruoli l'inizio dell'anno scolastico 1961-62. È noto che l'iter burocratico per l'esplicazione di tutte le pratiche necessarie per l'immissione nei ruoli è molto lungo e faticoso, per l'esame dei documenti, il controllo dei titoli, eccetera. Poiché l'esplicazione delle pratiche non avviene per tutti nello stesso tempo, l'immissione in ruolo non avrebbe la stessa decorrenza per tutti. Il disegno di legge in esame vuole evitare tali disparità di trattamento, stabilendo una data unica di decorrenza per le assunzioni in ruolo: il primo ottobre 1962.

La decorrenza ha carattere giuridico, non economico, e credo che il provvedimento possa senz'altro riscuotere l'approvazione della Commissione.

Io penso però che si potrebbe estendere la disposizione anche a coloro che devono essere iscritti nei ruoli speciali transitori di cui parla l'articolo 20 della legge n. 831 e, pertanto, si tratterebbe di aggiungere dopo le parole « dell'articolo 19 » le altre « e dell'articolo 20 ». Mi pare che non ci dovrebbero essere delle difficoltà per accogliere questa modifica.

PRESIDENTE. Comunico che i senatori Bruno e Baldini hanno presentato un emendamento tendente ad aggiungere un articolo così formulato:

« Hanno effetto giuridico dal 1° ottobre 1962 anche le nomine degli insegnanti di educazione fisica iscritti nelle graduatorie dei concorsi previsti dal terzo comma dell'articolo 14 della legge 7 febbraio 1958, n. 88, dall'articolo 7 della legge 30 dicembre 1960, n. 1727 e dall'articolo unico della legge 28 aprile 1961, n. 400.

Gli iscritti nelle graduatorie di merito dei predetti concorsi saranno assunti in ruolo fino all'esaurimento di esse, utilizzando i posti disponibili e quelli non assegnati previsti dal decreto pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 225 del 18 settembre 1962, in attuazione della legge del 28 luglio 1961, numero 831 ».

BRUNO. Tutti sanno che per il personale insegnante di educazione fisica, una volta finita l'Accademia e sistemati gli accademisti che avevano completato i tre anni, non sono state fatte altre assunzioni in ruolo.

Ora, considerando, da un lato l'esigenza della scuola che ha bisogno di questi elementi, dall'altro l'opportunità di venire incontro ai diplomati degli istituti di educazione fisica, e tenendo soprattutto presente i famosi concorsi 1 e 2 che sono stati svolti, ma uno dei quali è stato poi annullato per un ricorso al Consiglio di Stato, ci è sembrato opportuno proporre l'emendamento aggiuntivo di cui il signor Presidente ha dato testè lettura.

La legge del 7 febbraio 1958, n. 88, dette la possibilità di bandire quei concorsi; le altre due leggi, n. 1727 del 1960 e n. 400 del 1961 estesero ed ampliarono la possibilità di partecipare ai concorsi stessi.

PRESIDENTE. Ho l'impressione che questi emendamenti abbiano bisogno di un approfondito esame, e che, pertanto, sia opportuno rinviare la discussione.

MONETTI. Conoscendo la questione, dico senz'altro di essere favorevole, nella sostanza, all'emendamento presentato dal senatore Bruno. Effettivamente gli insegnanti che parteciparono ad uno dei concorsi previsti dall'articolo 14 della legge 7 febbraio 1958, n. 88, si sono venuti a trovare in una situazione molto curiosa, perchè hanno avuta la nomina e poi, in seguito ad un ricorso, hanno visto annullata la nomina e la stessa graduatoria del concorso, mentre gli insegnanti dell'altro concorso sono stati nominati e attualmente prestano servizio in ruolo.

BRUNO. Però vi sono in atto dei ricorsi per l'annullamento anche dell'altro concorso previsto dall'articolo 14 della legge n. 88 del 1958.

MONETTI. La difficoltà però è la seguente: nell'emendamento presentato dal senatore Bruno si fa riferimento a graduato-

rie di un concorso annullato e che non sono più valide; mi chiedo se questo è possibile.

D O N A T I. Non si può fare riferimento ad un concorso annullato.

P R E S I D E N T E. Mi pare che sia opportuno rinviare la discussione per chiarire queste difficoltà.

Se non si fanno osservazioni, il seguito della discussione del disegno di legge è rinviato ad altra seduta.

(Così rimane stabilito).

Seguito della discussione e approvazione del disegno di legge: « Disposizioni concernenti il personale incaricato degli istituti professionali » (2174)

P R E S I D E N T E. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge: « Disposizioni concernenti il personale incaricato degli istituti professionali ».

Come la Commissione ricorda, nel corso della passata seduta è stato approvato l'articolo 1.

Passiamo ora all'articolo 2. Ne do lettura.

Art. 2.

Per il conferimento della nomina a tempo indeterminato degli insegnanti tecnico-pratici non di ruolo, per gli effetti previsti all'articolo 8 della legge 28 luglio 1961, n. 831, saranno redatte nei modi e con i criteri di massima indicati nel precedente articolo, apposite graduatorie tra gli aspiranti, che abbiano titolo per partecipare, ai sensi delle vigenti disposizioni, ai concorsi negli Istituti tecnici.

Il personale insegnante tecnico-pratico incaricato all'atto della pubblicazione della presente legge, anche se sprovvisto del titolo di studio anzidetto, ma che abbia prestato negli Istituti professionali almeno un triennio di ininterrotto servizio e che nella attività svolta abbia dimostrato competenza e perizia può conseguire, con motivata deliberazione del Consiglio di amministrazione,

soggetta all'approvazione del Provveditore agli studi, la nomina a tempo indeterminato di cui al comma precedente.

B E L L I S A R I O, *relatore*. A proposito dell'articolo 2 avevo sollevato, nel corso della passata seduta, la questione degli insegnanti tecnico-pratici non provvisti di titolo di studio, facendo presente la richiesta di coloro che, invece, sono in possesso del titolo di studio, di non essere assimilati ai primi. Gli insegnanti tecnico-pratici forniti di titolo di studio non hanno difficoltà all'estensione dei benefici anche a coloro che non hanno il titolo di studio, ma chiedono che questi vengano designati con una diversa qualifica ad evitare un precedente che possa pregiudicare la legislazione futura.

La formulazione dell'emendamento sarebbe la seguente: aggiungere, alla fine dell'articolo, le parole « con la qualifica di assistente tecnico ».

M A G R I' *Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione*. Ma in tal modo si crea una nuova categoria!

B E L L I S A R I O, *relatore*. È vero; d'altra parte bisogna pensare però che con il testo proposto dal Governo si crea un precedente giuridico molto rilevante. Il personale provvisto del titolo di studio si preoccupa che, in una legislazione futura, le due categorie possano venire considerate sullo stesso piano.

Comunque, non insisto nell'emendamento; mi limito a far presente che si tratta di un problema molto delicato.

D O N A T I. L'emendamento proposto dal relatore mi pare inaccettabile, perchè questi insegnanti hanno già tre anni di esperienza nello stesso insegnamento, e non si può ammettere che essi siano, in realtà, insegnanti tecnico-pratici senza averne il nome. D'altra parte, precedenti del genere già sussistono, perchè ogni volta che si sono create posizioni giuridiche nuove si è cercato di assimilare coloro che mancavano di titolo di studio a coloro che ne erano forniti.

L'ultimo caso è stato quello delle biblioteche.

BELLISARIO, *relatore*. Propongo allora di togliere il secondo comma dall'articolo 2, facendone oggetto di un articolo a parte, da inserirsi come articolo finale col titolo di « norma transitoria ».

BALDINI. Si potrebbe anche richiedere l'espletamento di un esame-colloquio.

MAGRI' *Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione*. Questo non è possibile, perchè la nomina è una deliberazione del Consiglio di amministrazione che conosce l'individuo che da tre anni presta servizio nell'istituto. Non è possibile sottoporre ad esame-colloquio chi ha già espletato tre anni di servizio.

BELLISARIO, *relatore*. Si potrebbe anche dire, all'inizio del secondo comma dell'articolo 2: « Nella prima applicazione della presente legge ».

DONATI. Il secondo comma dice « all'atto della pubblicazione della presente legge », il che significa la stessa cosa.

BELLISARIO, *relatore*. Le mie preoccupazioni non sono diradate, anche se non mi oppongo all'approvazione del secondo articolo nel suo testo attuale. Non vorrei che in seguito, quando si dovrà affrontare la sistemazione generale degli istituti professionali, venga invocato questo precedente.

DONATI. Ma questa è una norma transitoria, che si dovrà stabilire anche in quell'occasione.

BELLISARIO, *relatore*. Allora, sarebbe meglio inserirla in un apposito titolo come norma transitoria.

MAGRI' *Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione*. Facciamo allora del secondo comma dell'articolo 2 un articolo 5

che abbia questo sottotitolo: « Norma transitoria ».

Ora, vorrei far presente che, mentre l'articolo 1 contempla delle misure che sono già previste da una legge operante per gli istituti di arte, l'articolo 2 creerebbe una differenza tra il trattamento del personale degli istituti professionali e quello degli istituti di arte; per evitare questo e, quindi, la necessità di un'altra legge, proporrei di integrare l'articolo 2 aggiungendo un comma del seguente tenore:

« Gli insegnanti di arte applicata non di ruolo degli istituti a scuole di arte sono nominati a tempo indeterminato. La stessa nomina conseguono gli insegnanti di arte applicata non di ruolo che si trovano in servizio in seguito ad assunzione disposta a norma dell'ordinanza ministeriale 30 aprile 1962 o precedentemente ».

DONATI. Non sono contrario; trovo però che bisognerebbe anche modificare il titolo della legge.

MONETTI. Ho chiesto la parola per far presente che sono favorevole alla prima proposta fatta dal senatore Bellisario, in quanto mi pare che noi qui introduciamo un principio veramente pericoloso immettendo in ruolo e qualificando come personale insegnante coloro che sono sprovvisti del titolo di studio, quasi con parità di diritti con quelli che hanno un titolo di studio conseguito in un istituto secondario.

Sarei favorevole, per avvalerci della preziosa collaborazione di questo personale, ad immetterlo in ruolo a tempo indeterminato, però, con una qualifica che lo distingua effettivamente da quelli che hanno conseguito un titolo di studio. Mi pare, poi, che questo secondo comma dell'articolo potrebbe trovare un più ragionevole collocamento nell'articolo 3, dove si parla di personale particolarmente esperto che può essere assunto per periodi determinati di tempo.

Ripeto: è pericoloso e azzardato derogare ad un principio sul quale non risulta che si siano fatte eccezioni, nel campo del personale insegnante, il quale deve avere una ma-

turità dal punto di vista pedagogico, educativo e culturale che, per altre mansioni, non è strettamente necessaria.

Per questa ragione non sarei favorevole all'immissione in ruolo di questo personale con la qualifica di insegnante tecnico-pratico.

D O N A T I . Gli insegnanti tecnico-pratici di avviamento hanno solo la licenza della quinta elementare e sono in ruolo con quella qualifica.

P R E S I D E N T E . Qualcuno è diventato professore e anche direttore.

D O N A T I . Ne conosco parecchi con la licenza della quinta elementare che sono in ruolo come insegnanti tecnico-pratici. Aggiungerei di più: per gli istituti tecnici esiste una disposizione per cui colui che non ha il titolo di studio tecnico può ottenere dal Consiglio superiore l'equipollenza di un titolo inferiore; c'è già dunque una serie di eccezioni che infrangono questo principio e di fatto, ripeto, metà degli insegnanti tecnico-pratici hanno solo la licenza della quinta elementare.

M O N E T I . Se convalidiamo questo principio, molti giovani potrebbero interrompere i loro studi secondari, passare all'insegnamento e, poi, reclamare una legge che dia loro la qualifica di insegnanti. Finiremmo, così, con il declassare l'insegnamento!

L U P O R I N I . Qui non si tratta di ruolo; si tratta di conferimento della nomina a tempo indeterminato e mi era parso che con questo si volesse intendere soltanto una nomina che non ha bisogno di essere rinnovata anno per anno.

M A G R I ' , *Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione*. Infatti non si tratta di iscrizione in ruolo.

L U P O R I N I . Allora non riesco a comprendere la preoccupazione del senatore Bellisario.

B E L L I S A R I O , *relatore*. È una preoccupazione per quello che può avvenire domani.

M A G R I ' , *Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione*. Vorrei pregare il senatore Moneti, se è possibile, di superare queste difficoltà tenendo presente le considerazioni seguenti.

Si tratta di personale in servizio che ha lavorato e lavora nella scuola con la qualifica di insegnante tecnico-pratico; se non approviamo questo comma, esso continuerà a lavorare con quella qualifica, solo, non avrà la nomina a tempo indeterminato, ma rinnovabile anno per anno. Ora, dovremmo mettere questa gente in tale strana alternativa: o conservare la qualifica di insegnante tecnico-pratico, con una nomina anno per anno, o cambiare qualifica ed avere la nomina a tempo indeterminato.

D'altra parte, ho già sottolineato che questa norma ha carattere eccezionale e che, quindi, sono d'accordo perchè il secondo comma dell'articolo 2 sia passato in fine al disegno di legge come norma transitoria.

Quanto all'emendamento che ho proposto devo dire che esso nasce da una richiesta degli insegnanti di istruzione artistica; se la Commissione volesse accoglierlo, basterebbe cambiare il titolo del disegno di legge in questo senso: « Disposizioni concernenti il personale incaricato degli istituti professionali e gli insegnanti di arte applicata non di ruolo degli istituti e scuole d'arte ».

M O N E T I . In sostanza le ragioni espresse dal Governo, nonostante la mia buona volontà, non mi hanno convinto, perchè qui si tratta di personale che in certi casi, avrà solo la licenza della quinta elementare. Ricordo che, quando discutemmo il disegno di legge sulla scuola media unica, proposi un emendamento affinché il personale che aveva un titolo di scuola secondaria e che era in grado di partecipare ai concorsi per le scuole secondarie ai sensi dell'articolo 13 della legge istitutiva della scuola di avviamento, venisse incluso tra il personale insegnante della scuola media unica. Giustamente la Commissione si oppose perchè il

principio avrebbe portato ad un abbassamento del livello culturale.

Ora, invece, si vorrebbe conferire il titolo di insegnante ad un personale che necessariamente, specie se ha appena la licenza della quinta elementare, non potrà svolgere una funzione educativa, ma dovrà limitarsi ad una funzione di addestramento al lavoro. A questo si aggiunge inoltre un'altra preoccupazione: già da quest'anno alcuni giovani, che hanno l'iscrizione al secondo anno di università, insegnano nella scuola secondaria e, con questo precedente, tra poco vedremo avanzare da parte loro la richiesta di una legge per trasformare in diritto quella che è una situazione di fatto. Così pure coloro che sono iscritti agli istituti tecnici per geometri, vista la richiesta di occupazione, potrebbero abbandonare lo studio per dedicarsi all'insegnamento e potrebbero poi chiedere un'altra legge che conceda loro la nomina a tempo indeterminato dopo tre anni di insegnamento.

Per questo motivo sono favorevole ad introdurre una qualifica che crei una certa distinzione. Comunque, signor Presidente, in considerazione di questa perplessità mi asterrò dalla votazione.

BELLISARIO, *relatore*. Ritiro lo emendamento da me proposto perchè, trasferendo questa norma alla fine del provvedimento come norma transitoria, risulterà con sufficiente chiarezza che si tratta di una norma eccezionale, che non crea precedenti.

Ritengo tuttavia validissimi gli argomenti del senatore Moneti, che condivido, ma che di fronte alla situazione di fatto non reggono perchè noi dobbiamo cercare con tutti i mezzi di trattenere nella scuola questi insegnanti tecnico-pratici.

PRESIDENTE. Resta allora inteso che il secondo comma dell'articolo 2 sarà preso in esame come articolo 4-bis, dopo l'articolo 4.

BELLISARIO, *relatore*. Gli insegnanti cui si riferisce l'emendamento del Governo sono dotati di titolo di studio?

MAGRÌ, *Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione*. Non si fa alcuna distinzione ai fini del titolo di studio.

DESIMONE. Come avvengono le nomine per gli istituti d'arte?

MAGRÌ, *Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione*. Gli istituti d'arte sono regolati da norme particolari, ed hanno una disciplina analoga a quella che stiamo esaminando per gli istituti professionali. Anche per le nomine, quindi, essi sono regolati da proprie norme.

DESIMONE. Se questi istituti sono regolati da norme particolari, sarebbe opportuno richiamarsi ad esse nel provvedimento.

MAGRÌ, *Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione*. L'emendamento proposto dal Governo ha il solo scopo di consentire che le nomine negli istituti di arte, che sino ad ora, in base alle leggi vigenti, sono avvenute anno per anno, avvengano a tempo indeterminato. È chiaro però che tutto quanto concerne questo personale resta regolato dalle norme vigenti in materia.

DESIMONE. Sarebbe opportuno fare anche di questo comma un articolo a parte.

GRANATA. Se si modifica la legge per gli istituti professionali, bisogna modificare anche quella che regola gli istituti d'arte.

BELLISARIO, *relatore*. La legge n. 831 del 1961 prevede che gli insegnanti degli istituti di istruzione artistica nominati dal Consiglio di amministrazione. Il disegno di legge in esame nulla modifica in questo settore: si limita ad equiparare le norme concernenti gli istituti professionali a quelle concernenti gli istituti d'arte.

DONATI. Finora, gli istituti professionali non dipendevano dal Provvedi-

tore: ora, in base al provvedimento in esame, essi perdono parte della loro autonomia, e dipendono dal Provveditore agli studi che emana i provvedimenti di nomina.

BELLISARIO, *relatore*. Questo avveniva sinora anche per gli istituti di arte.

DONATI. Non è esatto. Finora le nomine venivano fatte esclusivamente dai Consigli d'amministrazione. Vi è un motivo: la Corte dei conti si rifiuta di accettare una nomina triennale che sia emanata dal Consiglio di amministrazione. Per questo si è dovuto ricorrere alla soluzione contenuta nel primo articolo del disegno di legge in esame. Ora tutto il controllo è devoluto al Provveditore: egli emana i provvedimenti di nomina, decide sui ricorsi, interviene per le nomine a tempo indeterminato.

MAGRÌ, *Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione*. L'articolo 10 della legge n. 831 del 1961 stabilisce che i provvedimenti di nomina ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 5 della stessa legge, sono emanati dal Provveditore agli studi per i maestri, dal Direttore per gli insegnanti dei Conservatori di musica e dal Presidente per gli insegnanti degli altri istituti di istruzione artistica. Ora, qual'è la ragione di questo disegno di legge?

Con l'articolo 1 si regola la materia degli incarichi di insegnamento negli istituti professionali che non è stata contemplata dalla legge n. 831; con l'articolo 2, si considera la situazione degli insegnanti tecnico-pratici. Ora, mentre per quanto riguarda gli insegnanti delle varie discipline per l'istruzione artistica la materia è stata considerata dall'articolo 10 della legge n. 831, purtroppo, per quanto concerne gli insegnanti di arte applicata non è stato fatto altrettanto. Appunto per questo ho proposto il mio emendamento.

DONATI. Desidero solo sottolineare che con questa legge modifichiamo due situazioni finora identiche, in quanto limi-

tiamo l'autonomia degli istituti professionali nei confronti di quella degli istituti artistici.

LUPORINI. L'osservazione fatta dal senatore Donati è importante.

PRESIDENTE. È già superata, perchè abbiamo approvato l'articolo 1.

DI ROCCO. Vorrei dare al senatore Donati un chiarimento.

Non mi pare che ci sia una profonda diversità tra le due autonomie, perchè la modifica che abbiamo apportato all'autonomia degli istituti professionali è solo limitata al personale abilitato. Soltanto per questo si deve fare una graduatoria a se stante, ma in sostanza, sempre ai Consigli di amministrazione è deferita dalla legge la facoltà di fare le nomine.

DONATI. Avremo due ordinamenti profondamente diversi. Gli istituti d'arte non hanno rapporti concreti col Provveditore, ma esclusivamente con la Direzione generale dell'istruzione artistica.

Gli istituti professionali, fino ad oggi, non avevano rapporti col Provveditore, ma solo con la Direzione generale dell'istruzione professionale. Con il disegno di legge in esame una serie di atti degli istituti professionali diventano di competenza del Provveditore: si prescrive inoltre una graduatoria che non è prescritta per gli istituti d'arte.

MAGRÌ, *Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione*. Posso assicurare che le graduatorie si fanno anche per gli istituti d'arte.

DONATI. Le graduatorie degli istituti professionali sono controllate dal Provveditore, che è chiamato addirittura a giudicare sui ricorsi. Tutto questo per gli istituti d'arte non avviene. Le nomine vengono pure fatte dal Provveditore, il che non avviene per gli istituti di arte. Occorre il visto del Provveditore per le nomine a tempo indeterminato degli insegnanti tecnico-pratici, cosa che per gli istituti d'arte non esiste.

Queste sono le differenze sostanziali che si stanno determinando tra i due tipi di istituti. Vi sono motivi comprensibili per tutto ciò; gli istituti d'arte sono di una varietà estrema, molto diversi l'uno dall'altro; mentre gli istituti professionali sono tutti raggruppabili in tipi definiti.

La mia perplessità deriva però dal timore che nello sforzo di incasellare, di regolamentare tutto, si finisca per togliere a questi istituti la possibilità di una trasformazione rapida, di un adeguamento alle nuove esigenze professionali.

Mi auguro che quanto si sta facendo non finisca per distruggere gli istituti professionali nelle loro caratteristiche.

P R E S I D E N T E . Poichè nessun altro domanda di parlare metto ai voti l'articolo 2, il quale risulta composto del solo primo comma.

(È approvato).

Il secondo comma diventa un articolo a sè come norma transitoria da inserire alla fine del provvedimento e l'emendamento aggiuntivo del Governo, se sarà accolto dalla Commissione, diventerà anche esso un articolo distinto, che proporrei di inserire dopo l'articolo 3, che si riferisce ancora agli istituti professionali.

Se non vi sono osservazioni do allora lettura dell'articolo 3:

Art. 3.

Per l'insegnamento di materie professionali e di lavorazioni richiedenti particolare perizia e specializzazione, il Ministero della pubblica istruzione, su proposta del Consiglio di amministrazione, può consentire la assunzione di personale esperto per periodi determinati di tempo, che non eccedano la durata dell'anno scolastico.

Lo metto ai voti.

(È approvato).

A questo punto va inserito, come articolo 4, l'emendamento del Governo. Ne do lettura:

« Gli insegnanti d'arte applicata non di ruolo degli istituti e scuole d'arte sono no-

minati a tempo indeterminato. La stessa nomina conseguono gli insegnanti di arte applicata non di ruolo che si trovino in servizio in seguito ad assunzione disposta a norma dell'ordinanza ministeriale 30 aprile 1962 o precedentemente ».

Proporrei una lieve modificazione formale all'ultima parte dell'articolo. Alle parole: « o precedentemente » sostituirei le altre: « o che siano stati assunti precedentemente ».

Se non vi sono osservazioni pongo ai voti l'emendamento del Governo con la modificazione formale da me suggerita.

(È approvato).

Prima dell'articolo 4, che diventa articolo 5, va inserito il titolo: « Disposizioni transitorie ».

Art. 4.

Per le nomine di incarico con decorrenza dall'anno scolastico 1962-1963, restano ferme le disposizioni impartite con l'ordinanza ministeriale 30 aprile 1962.

Al fine di chiarire che tale norma si riferisce agli istituti professionali e non anche agli istituti e alle scuole d'arte, inseriti ora nel disegno di legge con l'approvazione del precedente articolo, propongo di aggiungere, dopo le parole: « per le nomine di incarico », le altre: « negli istituti professionali ».

Se non vi sono osservazioni metto ai voti questo emendamento.

(È approvato).

Metto ai voti l'articolo, con la modifica testè apportata.

(È approvato).

Dopo questo articolo va inserito, come articolo 6, il secondo comma dell'articolo 2, il quale per esigenze di coordinamento risulta così formulato:

« Il personale insegnante tecnico-pratico incaricato all'atto della pubblicazione della presente legge, anche se sprovvisto del ti-

6^a COMMISSIONE (Istruzione pubblica e belle arti)84^a SEDUTA (24 ottobre 1962)

tolo di studio anzidetto, ma che abbia prestato negli istituti professionali almeno un triennio di ininterrotto servizio e che nella attività svolta abbia dimostrato competenza e perizia può conseguire, con motivata deliberazione del Consiglio di amministrazione, soggetta all'approvazione del Provveditore agli studi, la nomina a tempo indeterminato di cui all'articolo 2 della presente legge ».

Se non vi sono osservazioni lo metto ai voti.

(È approvato).

In relazione agli emendamenti introdotti nel disegno di legge il titolo del provvedi-

mento risulta così modificato: « Disposizioni concernenti il personale incaricato degli istituti professionali e gli insegnanti di arte applicata non di ruolo degli istituti e scuole d'arte ».

Se non vi sono osservazioni pongo ai voti il disegno di legge nel suo complesso con il nuovo titolo di cui ho dato lettura.

(È approvato).

La seduta termina alle ore 13,40.

Dott. MARIO CARONI

Direttore gen dell'Ufficio delle Commissioni parlamentari